

---

## Legge di bilancio 2020: ravvedimento operoso per tutti i tributi

**Data Articolo: 30 Gennaio 2020**

**Autore Articolo: Arnido Doci**

La [Legge di Bilancio 2020](#), abrogando il [c.1-bis dell'art.13 del D.Lgs n.472 del 1997](#), ha ampliato la platea di **tributi** per i quali è possibile usufruire appieno dell'istituto del **ravvedimento operoso**. Se prima tale beneficio era rivolto quasi esclusivamente ai tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate, ora può essere applicato anche alla regolazione dei tributi regionali e locali, come ad esempio all'IMU.

Per sanare la propria posizione tributaria (rimediando ad un errore o ad un ritardo), il contribuente deve corrispondere:

- il tributo non versato (o non interamente versato);
- la sanzione;
- gli interessi legali.

Ricordiamo che il ravvedimento operoso consente di accedere a riduzioni sanzionatorie calcolate in proporzione sulla base delle tempistiche con cui si regolarizza la propria posizione nei confronti delle Amministrazioni. Si prospetta quindi per tutti i tributi:

- **ravvedimento sprint:** la sanzione è ridotta a 1/15 di quella ordinaria (pari allo 0,1%) per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza;
- **ravvedimento breve:** la sanzione fissa ammonta a 1/10 del minimo (pari all'1,5%) se il contribuente paga quanto dovuto dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza;
- **ravvedimento medio o trimestrale:** la sanzione fissa è ridotta a 1/9 del minimo (pari all'1,67%) se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
- **ravvedimento lungo o annuale:** la sanzione fissa ammonta a 1/8 del minimo (pari al 3,75%) se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno;

• **ravvedimento lunghissimo o biennale:** la sanzione fissa è ridotta a 1/7 del minimo (pari a 4,29%) se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;

• **ravvedimento ultra-biennale:** la sanzione fissa ammonta a 1/6 del minimo (pari al 5%) se invece il contribuente regolarizza la propria posizione con un ritardo superiore a 2 anni.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 158/2015 ha previsto che la sanzione ordinaria del 30% passi al 15% per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.

L'istituto è applicabile qualora:

- la violazione non sia già stata constatata dall'amministrazione competente;
- non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione;
- non siano iniziate altre attività amministrative d'accertamento di cui l'interessato sia a conoscenza.

Nel caso dell'IMU, per esempio, è necessario pagare l'acconto entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre. Il ritardo nella regolarizzazione della posizione viene calcolato a partire da tale data.

Infine, oltre al tributo e alla sanzione ravveduta, per sanare l'errore o l'omissione, è necessario versare anche gli interessi. Gli interessi maturano giorno per giorno e vengono calcolati mediante il regime di capitalizzazione semplice, nel seguente modo:

$$\text{Importo interessi} = \frac{\text{tributo evaso} \times \text{tasso d'interesse legale} \times \text{giorni di ritardo}}{365}$$

Il tasso d'interesse di riferimento viene stabilito ogni anno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto. I tassi d'interesse degli ultimi anni sono i seguenti:

Anno	Tasso d'interesse legale	Provvedimento
2020	0,05 %	D.M. 12 Dicembre 2019
2019	0,8 %	D.M. 12 Dicembre 2018
2018	0,3 %	D.M. 13 Dicembre 2017
2017	0,1 %	D.M. 7 Dicembre 2016
2016	0,2 %	D.M. 11 Dicembre 2015

Vediamo un **esempio pratico**. Un contribuente ha omesso di saldare l'IMU 2019, per un importo pari a 100,00 €. Decide di effettuare il versamento in data 25 gennaio 2020, con un ritardo di 40 giorni. Quanto dovrà pagare, in totale, il contribuente?

- Tributo = 100 €
- Sanzione (**ravvedimento medio**) = 1,67 % x 100 € = 1,67 €
- Interessi = Interessi anno 2019 + Interessi anno 2020 =  $[(100 \times 0,8 \times 15)/365] + [(100 \times 0,05 \times 25)/365] = 3,63 \text{ €}$
- **Totale da pagare** = Tributo + Sanzione + Interessi = 100 € + 1,67 € + 3,63 € = 105,30 €

Arnido Doci – Centro Studi CGN